



Piano delle Attività Estrattive

P.A.E. 2020



Adottato con DC/PRO/2020/130

Indice

1	l - PREMESSA	2
	2 - IL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	
	2.1 - Direttrici generali del Piano	
	2.2 - Sostenibilità ambientale del Piano	
3	3 - ITER DEL PIANO	6
	3.1 - Riepilogo delle osservazioni pervenute	7
	3.2 - Modifiche a seguito delle osservazioni pervenute	9
4	4 - MISURE DI MONITORAGGIO DEL PIANO	15
5	5 - CONFRONTO TRA LE STESURE DEL PIANO	16

1 - PREMESSA

La presente dichiarazione di sintesi è resa ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017 ed è atta ad illustrare, in linguaggio non tecnico, come nella versione adottata del presente Piano (PAE 2020) si sia tenuto conto delle osservazioni e dei contributi ricevuti durante il periodo di assunzione della proposta di piano, nonché delle ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano.

Si sottolinea che il Piano oggetto della presente dichiarazione è un piano di settore, per il quale la L.R. 24/2017 prevede lo stesso iter del Piano Urbanistico Generale, e quindi per propria natura – settoriale appunto - non può contenere tutti gli aspetti indicati per il piano generale. Il PAE 2020 declina comunque, per le attività che è chiamato a pianificare e gestire, gli obiettivi generali della normativa regionale sulla disciplina e tutela del territorio.

Nei paragrafi successivi vengono, pertanto, descritti sia l'iter amministrativo espletato fino al provvedimento di adozione, sia le caratteristiche del Piano adottato, con particolare riferimento ai sequenti aspetti:

- a) contenimento del consumo di suolo in coerenza con i principi espressi all'art. 5 della L.R. 24/2017;
- b) conformità del piano alla normativa vigente e alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;
- c) sostenibilità ambientale e territoriale del piano con particolare riferimento agli obiettivi di protezione ambientale, alle scelte operate, all'individuazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul territorio e agli indicatori individuati per il monitoraggio degli effetti del piano.

2 - IL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Il piano è composto dai seguenti elaborati:

- Geologia e idrogeologia
- Relazione tecnica
- · Norme Tecniche d'Attuazione
- Allegato A Schede e zonizzazioni di progetto (scala 1:5.000)
- Allegato B Accordo ai sensi dell'Art. 11 della Legge 241/90 (Polo Cappellina)
- Allegato C Accordo ai sensi dell'Art. 11 della Legge 241/90 (Polo Possessione Palazzo e Ambito Villino dei fiori)
- Allegato D Convenzione tipo per attività estrattiva
- Allegato E Domanda di autorizzazione

- Allegato F Direttive per i rilievi topografici
- Allegato G Modalità per la gestione dei materiali idonei alla sistemazione degli invasi di cava
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale e Analisi delle incidenze sul sito ZSC della rete Natura 2000
- Sintesi non tecnica
- Tavola 1 Stato di fatto delle attività estrattive (scala 1:10.000)

All'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e specificatamente nella Schede e Zonizzazioni di Progetto (NTA - Allegato A) sono individuate le zonizzazioni a carattere transitorio che il piano assegna localizzando le aree oggetto di attività estrattiva (nuova e di completamento), quelle oggetto di ripristino e sistemazione nonché quelle idonee ad ospitare impianti di lavorazione dell'inerte, indicando gli interventi ammissibili per ciascuna zona individuata.

Poiché dall'analisi dell'andamento delle attività estrattive sul territorio comunale nell'ultimo decennio (2009-2019) si nota un prevalere delle attività di ripristino morfologico rispetto alle attività di scavo e dal 2009, i volumi estratti annualmente evidenziano una significativa riduzione rispetto ai due decenni precedenti, il Comune ha ritenuto di contribuire al soddisfacimento del fabbisogno metropolitano confermando i residui estrattivi non ancora attuati della pianificazione comunale precedente (in coerenza con il PIAE 2013) - ad esclusione di quelli oggetto di esplicita e motivata rinuncia da parte degli esercenti – e recependo unicamente le nuove previsioni estrattive che la pianificazione sovraordinata (PIAE 2013) ha localizzato sul territorio comunale, previo assenso dell'Amministrazione comunale.

Questa scelta, già condivisa negli orientamenti della giunta Comunale fin dal 2015, risponde pienamente al principio di contenimento del consumo di suolo poiché lo strumento non pianifica - se non in un solo caso di estensione limitata - nuove aree estrattive, bensì prevede il completamento di quelle già pianificate. Il PAE 2020 regolamenta infatti complessivamente una significativa 'riserva' estrattiva presente sul territorio comunale costituita da:

- residui ante PAE 2007 (515.313 m³ argilla limosa);
- assegnazioni PAE 2007 ancora da attuarsi (980.000 m³ di ghiaia alluvionale);
- nuove assegnazioni PIAE 2013-PAE 2020 (926.000 m³ di argilla limosa 150.000 m³ di ghiaia alluvionale).

In termini quantitativi i materiali inerti disponibili risultano quindi $1.130.000 \text{ m}^3$ di ghiaia alluvionale e $1.441.313 \text{ m}^3$ di argilla limosa.

Per quanto concerne gli impianti di prima lavorazione dell'estratto ricompresi nel territorio comunale si confermano – come già definito dal PAE 2007 - non idonei in relazione alla loro ubicazione:

- l'impianto Zanardi, per il quale risulta avviato il percorso che porterà al suo trasferimento all'interno della zona definita dal PAE come "idonea" ad ospitare impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- l'impianto Traghetto, per il quale non sono state proposte e individuate soluzioni definitive per il trasferimento e/o dismissione pertanto sono esclusi interventi di ristrutturazione, potenziamento, ampliamento e manutenzione straordinaria delle attrezzature esistenti.

Il presente PAE, inoltre, conferma ed introduce lievi modifiche alle perimetrazioni delle *Zone di pregio ambientale (Dpa)* comprese all'interno di aree estrattive (Polo L'), da tutelare e valorizzare, già individuate nel PAE 2007.

2.1 - Direttrici generali del Piano

Il PAE 2020 si articola attraverso 5 linee principali (direttrici), in larga parte coerenti e sinergiche con le strategie della proposta di PUG già pubblicata, quali:

- la risposta al fabbisogno locale di materie prime recependo sia gli obblighi derivanti dalla pianificazione metropolitana (PIAE), condividendone natura e finalità, sia confermando le previsioni del previgente PAE, anche in relazione agli impegni assunti dal Comune e dalle imprese esercenti (accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e dell'art. 11 della Legge 241/90; ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004);
- l'elevata efficienza delle attività estrattive massimizzando la produttività delle aree già pianificate, limitando la pianificazione di nuove aree e gli impatti derivanti dalla sottrazione di una risorsa non rinnovabile ed al relativo consumo di suolo;
- la rigenerazione contestuale al consumo di suolo per escavazione definendo modalità e fasi attuative delle attività estrattive tali da garantire una contestualità tra le attività di sistemazione morfologica e vegetazionale con materiali idonei degli invasi di cava e le attività di escavazione dei materiali utili;
- gli elevati livelli di protezione ambientale definendo un apparato normativo (NTA) che consenta lo svolgimento delle attività estrattive nel rispetto delle esigenze produttive del settore, promuovendone nel contempo la qualificazione ambientale e l'innovazione tecnologica, con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, paesaggistici e di difesa del suolo, di tutela dai rumori e da immissioni inquinanti nell'aria e nelle acque e nel complesso nella tutela della salute e dell'ambiente;
- la circolarità dei materiali promuovendo il recupero dei materiali da costruzione/demolizione, consentendo l'attività di recupero negli stessi impianti di lavorazione della materia prima, e il riutilizzo virtuoso dei materiali da scavo nelle attività di sistemazione degli invasi di cava.

Ognuna di queste direttrici viene declinata mediante indicazioni precise contenute nel piano, siano esse parte di norme attuative generali (NTA), siano esse contenuti di schede di progetto specifiche (NTA - allegato A) redatte per ogni area oggetto di nuova pianificazione.

Considerato inoltre il delicato assetto del territorio comunale di pianura, già fortemente urbanizzato, densamente abitato ed interessato da una fitta rete di infrastrutture, in cui le realtà estrattive trovano localizzazione talvolta proprio all'interno del tessuto urbanizzato, il PAE è stato dotato di un apparato normativo che indica le attività di presidio delle ricadute ambientali degli interventi estrattivi.

2.2 - Sostenibilità ambientale del Piano

Gli obiettivi di protezione ambientale, l'individuazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul territorio e gli indicatori individuati per il monitoraggio degli effetti del piano sono parte integrante dello strumento.

Sebbene i margini entro i quali operare le scelte strategiche sono abbastanza limitati in quanto ai sensi della LR 17/91 "Disciplina delle attività estrattive" lo strumento comunale deve recepire le previsioni localizzative già assentite nell'iter di pianificazione sovraordinata e deve contribuire al soddisfacimento del fabbisogno metropolitano di materiali da costruzione, il PAE 2020 declina all'interno dei propri elementi costituenti la sostenibilità ambientale delle scelte operate. Come già descritto nel paragrafo precedente, le direttrici di sviluppo hanno come sfondo i temi ambientali nella loro accezione più generale, ma è in particolare nella Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale e nell'analisi delle incidenze sul sito ZSC della rete Natura 2000 "Golena San Vitale e Golena del Lippo" che si ha l'evidenza della validità delle scelte di piano.

Infatti dal confronto con le condizioni al contorno dei settori estrattivi pianificati dal PAE 2020, in riferimento alle valutazioni ambientali già espletate dal PAE 2007 e dal PIAE 2013, emerge un quadro complessivo delle possibili interferenze sul sistema sociale, territoriale e naturale immutato o addirittura parzialmente migliorativo, anche in considerazione di un'evoluzione delle attività estrattive che negli ultimi 10 anni ha visto il completamento delle attività di escavazione e sistemazione di gran parte delle aree di cava presenti nel territorio comunale bolognese.

La sostenibilità del Piano è inoltre supportata dai contenuti degli accordi con gli esercenti già sottoscritti ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004, in cui sono stati incluse anche specifiche clausole relative alla mitigazione degli impatti prevedibili, regolamentando le modalità di sviluppo e gestione dei comparti estrattivi.

Nelle schede di progetto (cfr. NTA - Allegato A) il PAE 2020 prevede inoltre specifiche prescrizioni e condizioni preliminari e, visto il già citato delicato assetto del territorio comunale di pianura, si è ritenuto opportuno conferire un carattere

generale alle attività di presidio delle ricadute ambientali degli interventi estrattivi e dotare direttamente il Piano di Norme Tecniche di Attuazione (NTA) - declinate anche all'interno dell'articolato costituente la Convenzione tipo (NTA - Allegato D) – che prevedano, riguardo al rumore, alla qualità dell'aria, alle acque sotterranee, alla viabilità, alla vegetazione e i materiali di tombamento, specifiche prestazioni e attività di monitoraggio e controllo.

3 - ITER DEL PIANO

L'assunzione della proposta di Piano delle Attività Estrattive (PAE 2020) è avvenuta con deliberazione DG/PRO/2020/90, Repertorio DG/2020/88, PG 167351/2020, completa di tutti gli elaborati costitutivi, come previsto dalla L.R. 17/1991 s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti della L.R. 24/2017, ed è stata depositata per la libera consultazione per 60 giorni dal 16/05/2020 al 16/07/2020.

La Città Metropolitana di Bologna, alla quale il Piano e i relativi elaborati costitutivi erano stati trasmessi ai sensi dell'art. 45 comma 6 della L.R. 24/2017, ha espresso le proprie considerazioni richiedendo anche integrazioni al Piano; tali richieste sono riferite in particolare a:

- integrare e raccogliere in un unico documento di ValSAT i diversi approfondimenti di carattere ambientale già presenti all'interno della documentazione assunta;
- elaborare la Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree estrattive Villino dei Fiori e Polo Cappellina.

Pur integrando i contenuti della Valutazione all'interno dei singoli elementi costitutivi il Piano, nella proposta di PAE 2020 Repertorio DG/2020/88 non era formalmente stata svolta la ValSAT ritenendo, come esplicitato nella proposta stessa, di rientrare nella fattispecie di esclusione di cui all'art. 19 comma 6 della L.R. n. 24/2017 (e dell'art. 12 comma 6 della L.R. n. 20/2000) poiché il PAE (2020):

- non interviene su tutele e previsioni del piano sovraordinato in relazione a usi e trasformazione dei suoli;
- introduce modifiche al PIAE solo diminuendo i volumi di materiale da estrarre, senza incidere in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti e delle opere previste dal PIAE;
- intende recepire integralmente, senza ulteriori o diverse localizzazioni di aree o volumi estrattivi, le previsioni del PIAE 2013 sul territorio comunale, nonché le relative prescrizioni e direttive ad esse riferite in conformità con le Norme Tecniche Attuative (N.T.A.) del piano sovraordinato che già aveva espletato la valutazione ambientale la quale aveva ricevuto parere motivato positivo dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n.274 del

24/02/2014, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006, non ravvisando rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente.

A seguito del contributo della Città Metropolitana, la proposta di piano Repertorio DG/2020/88 è stata integrata con il documento di ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale), comprensivo dell'analisi dell'incidenza sul sito sito della Rete - Natura 2000 IT4050018 "Golena San Vitale e Golena del Lippo" e della Sintesi non tecnica, assunta, in analogia con quanto già avvenuto per la proposta di Piano e secondo quanto previsto dall' art. 45 della L.R. 24/2017, con deliberazione della Giunta Comunale del 28/7/2020 DG/PRO/2020/194, Repertorio DG/2020/177. Vista, inoltre, l'ubicazione del sito IT4050018, sono state considerate le previsioni estrattive comprese nel raggio di 3 km, di conseguenza l'analisi di incidenza è stata condotta sul Polo Possessione Palazzo, sul Polo Cappellina e sull'Ambito Villino dei Fiori.

3.1 - Riepilogo delle osservazioni pervenute

Si riporta una sintesi delle tematiche principali, di carattere generale, oggetto di osservazioni condivise/comuni formulate da parte sia di Ditte esercenti, sia da parte di diverse Associazioni di categoria, pervenute entro il termine di deposito per la libera consultazione degli elaborati del piano.

Nello specifico, in tali osservazioni viene più volte proposto un ampliamento delle tipologie dei materiali ammessi per la sistemazione degli invasi di cava, rispetto a quanto regolato dall'apparato normativo della proposta di piano (NTA – NTA Allegato G), ovvero viene richiesto:

- l'inserimento delle terre di recupero provenienti da impianti di riciclaggio autorizzati (terre vagliate) tra i materiali idonei per la sistemazione morfologica delle attività estrattive, definendo criteri di controllo merceologico e qualitativo specifici;
- 2. di prevedere la possibilità di utilizzare terre da scavo caratterizzate dalla presenza di materiali di origine antropica, in accordo con la definizione fornita dal DPR 120/2017;
- 3. di consentire l'utilizzo dei limi di lavaggio di inerti naturali ottenuti mediante flocculanti.

Altre osservazioni comuni, di carattere più specifico, hanno proposto:

- 1. di definire un importo inequivocabile del valore commerciale del materiale utile, valido per tutte le attività del territorio bolognese (sulla base di specifici accordi tra il Comune e le Associazioni imprenditoriali di settore)
- 2. di specificare l'applicabilità della normativa di piano alle aree su cui è cessata l'attività estrattiva;

- 3. di inserire alcuni chiarimenti in merito ai monitoraggi previsti sia durante la fase di esercizio che dopo la chiusura delle attività;
- 4. di risolvere puntualmente alcune imprecisioni contenute nel testo delle NTA.

Con PG 228453/2020 e PG 220894/2020 i Quartieri Borgo Panigale-Reno e Navile hanno espresso il proprio parere favorevole alla proposta di Piano illustrata nell'ambito della seduta congiunta delle rispettive commissioni competenti, convocata con PG 215065/2020. I pareri favorevoli espressi contengono alcune raccomandazioni sulle modalità di gestione delle attività in corso d'opera ed in merito alla sistemazione e al recupero delle aree estrattive al termine delle fasi di coltivazione.

3.2 - Modifiche a seguito delle osservazioni pervenute

Le modifiche attuate in recepimento delle osservazioni pervenute sono evidenziate in Allegato 1 alla presente relazione; sono stati riportati in forma tabellare i testi della proposta di piano Repertorio DG/2020/88 (integrato con DG/2020/177) e quelli della proposta di piano controdedotta, evidenziando in colore le modifiche apportate e in testo barrato le eliminazioni.

Sono stati modificati i seguenti elaborati:

Relazione Tecnica:

- aggiornamento tabelle
- specifiche e chiarimenti sulle caratteristiche delle singole cave

Norme Tecniche di attuazione:

- Art. 4 Validità delle Zonizzazioni di Piano
- Art. 7 Autorizzazione estrattiva e relativa convenzione
- Art. 8 Procedura autorizzativa semplificata
- Art. 10 Reti e piani di monitoraggio ambientale
- Art. 11 Recinzione e cartellonistica
- Art. 29 Rinvenimento di ordigni e materiali bellici
- Art. 33 Criteri generali
- Art. 36 Materiali idonei per il tombamento
- Art. 43 Sanzioni
- Allegato A Schede e zonizzazioni di progetto
- Allegato D Convenzione tipo
- Allegato G Materiali idonei per il tombamento

L'Allegato G non viene riportato in allegato alla presente dichiarazione in quanto integralmente sostituto. Le osservazioni pervenute, le recenti modifiche della normativa e l'emissione delle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)" del SNPA (Delibera del Consiglio SNPA Doc. n. 54/19) hanno determinato la necessità di rivedere nel complesso il sistema di valutazione dell'idoneità dei materiale per il tombamento degli invasi di cava.

Infatti, nel PAE 2007 venivano citati come idonei al tombamento i seguenti materiali:

- terreni naturali non inquinati di provenienza esterna all'area di cava;

- terreni naturali non inquinati reperiti in situ diversi dal materiale scavato come utile durante l'attività di coltivazione di cava;
- limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, solo se derivanti da decantazione naturale senza l'uso di alcun additivo.

La maggior parte delle osservazioni presentate hanno come oggetto la richiesta di estendere l'ammissibilità al tombamento anche ai seguenti materiali:

- terre vagliate provenienti da impianti di recupero rifiuti;
- terre da scavo contenenti materiali di origine antropica (come definito dal DPR 120/2017);
- materiali di riporto (ai sensi del DPR 120/2017).

Nel fascicolo relativo alle controdeduzioni viene data approfondita descrizione delle motivazioni per le quali alcune osservazioni non sono state accolte, ma si ritiene utile sintetizzare qui le modifiche apportate e le motivazione a supporto delle scelte fatte.

Nel PAE 2020 del Comune di Bologna si ammettono a tombamento degli invasi di cava i seguenti materiali:

- terreni naturali non inquinati reperiti in situ diversi dal materiale scavato come utile durante l'attività di coltivazione di cava (cappellaccio e sterile di cava);
- terre e rocce da scavo, anche contenenti materiali di riporto, qualificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017;
- limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava.

Rispetto a quanto richiesto, sono state esclusi dai materiali idonei le terre vagliate provenienti da impianti di recupero rifiuti per i motivi di seguito brevemente riassunti.

Il PIAE 2013, come indicato nelle NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 prevede che "i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali, il loro monitoraggio qualitativo direttamente nel sito, le modalità di realizzazione dell'intervento, il tipo di riutilizzo finale dell'area". In considerazione del fatto che l'attività estrattiva nel territorio comunale è ubicata in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti prossimi ad aree abitate e prevalentemente residenziali si è optato per identificare come idoneo al tombamento delle cave solo il materiale che all'origine non è mai stato classificato rifiuto.

Alle considerazioni contenute nelle osservazioni relative all'indeterminazione sui tempi di esecuzione e conclusione delle opere di sistemazione delle cave in caso di mancato utilizzo delle terre vagliate è stata contrapposta l'analisi dello "storico" dell'attività estrattiva e di sistemazione delle cave, evidenziando che pur avendo limitato alla sole terre e rocce da scavo e limi di lavaggio privi di additivi i materiali idonei per il tombamento, i volumi conferiti hanno concretamente consentito il corretto ripristino delle attività estrattive del territorio comunale bolognese. Inoltre, anche al fine di sopperire alla discontinuità nell'approvvigionamento di materiale idoneo, ne è sempre consentito lo stoccaggio in cava, indipendentemente dalla fase estrattiva in corso e sono state previste quote di sistemazione finale ribassate rispetto a piano campagna, in base alle proposte presentate in sede di PIAE dagli stessi esercenti, riducendo di fatto i volumi necessari di tombamento degli invasi.

Come risulta inoltre dai documenti di Piano già pubblicati, il PAE 2020 e il PUG (Piano Urbanistico Generale) del Comune di Bologna operano scelte in completa sinergia in quanto:

- Il PAE adotta modalità di sistemazione degli invasi di cava tali da poterle considerare solo una forma temporanea di consumo di suolo, separandole nell'intero processo dal tema dei rifiuti e attuando una efficace strategia di prevenzione e precauzione in continuità con la precedente pianificazione;
- l'economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo viene incentivata predisponendo i siti estrattivi al ricevimento di terre e rocce da scavo idonei alla gestione come sottoprodotto, sottraendo in questo modo un significativo volume di materiale dalla gestione come rifiuto, anche in risposta alle strategie urbane per la limitazione del consumo di suolo inserite nel PUG, e ammettendo sempre l'attività di impianti di recupero rifiuti da C&D associati a quelli di prima lavorazione dell'estratto;
- si conserva la piena tracciabilità all'origine (scavo) dei materiali idonei utilizzati per il ripristino degli invasi estrattivi. Tale strategia trova piena coerenza nell'utilizzo di sottoprodotti da scavo disciplinati dal DPR 120/2017, che non sarebbe invece garantita dall'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero rifiuti;
- negli strumenti di pianificazione urbanistica (PUG e RE) viene promosso, favorito e prescritto l'utilizzo degli aggregati riciclati in sostituzione degli inerti naturali.

A supporto dell'utilizzo di terre vagliate per il tombamento degli invasi di cava le osservazioni pervenute citano anche "la difficoltà ad individuare sufficienti tipologie di utilizzi delle terre vagliate", elemento che evidenzia l'effettiva mancanza - per detto materiale - di un mercato, condizione che non si ritiene corretto compensare attraverso l'impiego nel ripristino delle cave, sia perché l'acquisto di materiale prodotto da impianti di recupero rifiuti per il tombamento comporterebbe un significativo impatto economico sull'attività estrattiva stessa, sia perché la richiesta

di conferire detti materiali per il tombamento delle cave, se pur idonei, parrebbe più nella direzione di un loro smaltimento piuttosto che della qualifica di EoW o sottoprodotto.

In conformità con quanto indicato dall'art. 2 c.1 lettera c) del DPR 120/2017, vengono invece inseriti tra i materiali idonei al tombamento le terre e rocce da scavo che dovessero contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato alle condizioni specificate nell'Allegato G alle NTA e già sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale come definita dall'art. 2 c.1 lettera o) del suddetto DPR oltre che i materiali di riporto di cui al c.1 art. 3 del DL 2/2012 e c.3 art. 4 del DPR 120/2017.

Sono comunque indicate, per ciascuna tipologia di materiale idoneo, le specifiche condizioni alle quali gli stessi sono ammessi per il tombamento delle aree di cava.

Anche le caratteristiche di ammissibilità dei limi di lavaggio sono state modificate, eliminando il riferimento all'assenza di flocculanti, fatte salve specifiche diverse indicazioni fornite di volta in volta da ARPAE e richiamando:

- l'art. 33 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013: "... le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri edili-stradali, limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali,)" che non fa riferimento a specifiche caratteristiche dei limi;
- l'Allegato 3 al DPR 120/2017 relativamente alla "normale pratica industriale", in cui è compresa ".... la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione al fine di conferire migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo".

In analogia con quanto previsto dal DPR 120/2017 per le terre da scavo e alla mancata specifica per i limi del PIAE, si ritiene che ad opportune condizioni specificate nel Piano, i limi di lavaggio di inerti naturali possano essere ammessi quali materiali idonei al tombamento, fermo restando il necessario parere di ARPAE in merito all'idoneità e biodegradabilità dello specifico flocculante utilizzato.

Per quanto riguarda invece le altre modifiche al piano, si riassumono di seguito i contenuti:

 definizione del valore commerciale del materiale al momento della sanzione: in analogia con quanto previsto dal PIAE si è esplicitato che il valore commerciale del materiale è fissato in base al listino della CCIAA di Bologna in vigore al momento della stipula della convenzione estrattiva;

- 2. zonizzazioni di piano: è stata aggiornata la Tavola 1 distinguendo le aree di ex cava esaurite e sistemate mediante specifici progetti (indicate come "successive al PAE '78") da quelle oggetto di escavazione in tempi precedenti alla regolamentazione del settore estrattivo di cui si hanno però evidenze (foto aeree, indagini geognostiche, ...). E' stato inoltre specificato che tali aree non sono assoggettate al regime normativo e alle previsioni del PAE 2020 in quanto, in coerenza con gli strumenti di pianificazioni urbanistica vigenti e in fase di elaborazione, in assenza di autorizzazione estrattiva vigente, valgono sulle aree stesse le disposizioni in materia urbanistico-edilizia, fatto salvo il rispetto degli eventuali obblighi derivanti dalla Convenzione estrattiva.
- 3. Monitoraggio acque sotterranee: non viene accolta la richiesta di ridurre ad un solo anno la durata del monitoraggio dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale, rimandando invece la fissazione dei termini più generalmente alle indicazioni da parte degli Enti coinvolti nelle procedure di cui alla LR 4/2018; per uniformità con le altre matrici, è stata aggiunta ARPAE tra i destinatari dei preavvisi di esecuzione monitoraggi e dell'invio degli esiti degli stessi;
- 4. altre modifiche, consistenti principalmente in chiarimenti sono:
 - stralcio autorizzazione semplificata NON ACCOLTA in coerenza con l' art.
 6 della norme tipo per i PAE del PIAE 2013;
 - direttore lavori: sostituito, in conformità con il DPR 128/59 come modificato dal D. Lgs. 624/96, con il Direttore Responsabile;
 - tutela delle acque dagli inquinamento in tempi successivi alla chiusura NON ACCOLTA, viene inoltre chiarito che si tratta di indicazioni per la predisposizione del progetto di coltivazione e sistemazione e non relative alla durata del monitoraggio;
 - presentazione della deroga da terreni di proprietà di terzi a corredo della domanda di autorizzazione - NON ACCOLTA in coerenza con l' art. 18 della norme tipo per i PAE del PIAE 2013;
 - criteri generali di coltivazione e sistemazione, compattazione per strati sottili: viene uniformato lo spessore dei singoli strati tra l'art. 33 e l'art. 34;
 - ricostruzione degli ambienti naturali: eliminazione della tutela degli esemplari messi a dimora per la sistemazione finale – NON ACCOLTA in aderenza al principio per cui la vegetazione di nuovo impianto dovrà essere conservata e salvaguardata, indipendentemente dalle dimensioni, senza modificare quanto approvato nel progetto (cfr opere di urbanizzazione o di realizzazione di nuovo verde, ancorché privato).

Per completezza si riportano, solo elencandole, le osservazioni pervenute sull'Allegato A – Schede di progetto, il cui dettaglio è contenuto nel fascicolo delle controdeduzioni:

- GENS: revisione del perimetro del Polo L e inserimento dell'accordo stipulato ai sensi dell'Art. 11 della Legge 241/90 e dell'Art. 24 della LR 7/2004 tra il Comune di Bologna e la Ditta GENS Srl;
- Cave Pederzoli: stralcio di alcune unità immobiliari dal perimetro dell'impianto Traghetto;
- Consorzio Cave: specifica quote di scavo del Polo Possessione Palazzo, rimozione filare al confine con Polo San Niccolò e riperimetrazione Zona Dri (impianto Zanardi);
- SIM: modifica scadenza autorizzazione in Relazione Tecnica.

4 - MISURE DI MONITORAGGIO DEL PIANO

Per il monitoraggio sull'attuazione del Piano sono stati individuati i seguenti indicatori, i cui dati conoscitivi derivano dagli obblighi indicati all'interno della NTA per l'esercizio dell'attività estrattiva:

- · volumi effettivamente estratti annualmente;
- volumi di terreno importato annualmente a sistemazione negli invasi di cava;
- verifica annuale del rapporto fra superfici in corso di coltivazione / superfici sistemate o in corso di sistemazione (controllo della corretta esecuzione del crono-programma previsto).

Per il monitoraggio sulla sostenibilità del Piano vengono individuati i seguenti indicatori:

- costante verifica della conformità di tutti i monitoraggi previsti e programmati dalle convenzioni estrattive ai limiti normativi e alle prestazioni richieste dalle misure di mitigazione prescritte;
- verifica dello stato di realizzazione e di sviluppo degli interventi di carattere vegetazionale finalizzati alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico-ambientale delle attività estrattive.

5 - CONFRONTO TRA LE STESURE DEL PIANO

Norme Tecnich	ne d'Attuazione
versione originale – PROPOSTA DI PIANO	versione controdedotta - ADOZIONE
Art. 4 - comma 2	Art. 4 - comma 2
Nelle aree del territorio comunale interessate dal PAE in cui vige un'autorizzazione estrattiva, le previsioni e le norme del piano, fino alla sua scadenza prevalgono sulle norme del Regolamento Edilizio; nelle aree comprese nel PAE, su cui non vige alcuna autorizzazione estrattiva, prevalgono le disposizioni del Regolamento Edilizio, se non in contrasto con le previsioni di PAE.	Nelle aree del territorio comunale interessate dal PAE su cui vige un'autorizzazione estrattiva, le previsioni e le norme del suddetto piano, fino alla sua scadenza prevalgono sulle norme del Regolamento Edilizio fino al termine delle operazioni di escavazione e ripristino dell'area estrattiva attestate dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale; nelle aree regolate dall'Allegato A alle NTA del PAE su cui non vige alcuna autorizzazione estrattiva, prevalgono le disposizioni del Regolamento Edilizio, se non in contrasto con le previsioni di PAE. prevalgono quindi, qualora non in contrasto, le norme del RUE fino al rilascio dell'autorizzazione estrattiva e dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale, anche nell'eventuale successivo periodo di validità della Convenzione estrattiva (monitoraggi, manutenzione vegetazionale,).
Art. 7 - comma 12	Art. 7 - comma 12
L'Esercente, una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà comunicare la data di inizio dei lavori e la designazione del Direttore dei Lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 128/59 e s.m.i. al Comune, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Unità	L'Esercente, una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà comunicare la data di inizio dei lavori e la designazione del Direttore dei Lavori Responsabile nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 128/59 e s.m.i. (almeno otto giorni prima dell'inizio) al Comune, all'Agenzia regionale per la sicurezza

Sanitaria Locale (AUSL) competente.

...

territoriale e la protezione civile e all'Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente.

. . .

Art. 8 - comma 1

Eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera al PCS saranno ammesse esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente all'Esercente l'attività estrattiva, e purché non prevedano variazioni della perimetrazione delle zone e/o modificazioni delle geometrie di progetto tali da comportare aumento dei volumi di materiali inerti utili originariamente autorizzati e/o tali da pregiudicare la sistemazione finale autorizzata; tali varianti non sostanziali saranno autorizzate direttamente dal Comune su richiesta dell'Esercente l'attività estrattiva. Copia degli atti tecnici relativi alle varianti in oggetto saranno tempestivamente trasmesse per conoscenza alla Agenzia. Qualsiasi altra variante al PCS sarà considerata come un nuovo atto progettuale da autorizzare secondo le procedure previste dall'Art. 7 delle presenti NTA.

Art. 8 - comma 2

La procedura semplificata non richiede l'acquisizione da parte del Comune dei pareri di cui all'Art. 7 c. 6, lo svolgimento delle procedure di cui alla L.R. 4/2018; copia dell'autorizzazione verrà inviata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 8 - comma 1

Eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera al PCS saranno ammesse esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente all'Esercente l'attività estrattiva, e purché non prevedano variazioni della perimetrazione delle zone e/o modificazioni delle geometrie di progetto tali da comportare aumento dei volumi di materiali inerti utili originariamente autorizzati e/o tali da pregiudicare la sistemazione finale autorizzata; tali varianti non sostanziali saranno autorizzate direttamente dal Comune su richiesta dell'Esercente l'attività estrattiva. Copia degli atti tecnici relativi alle varianti in oggetto saranno tempestivamente trasmesse per conoscenza alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Oualsiasi altra variante al PCS sarà considerata come un nuovo atto progettuale da autorizzare secondo le procedure previste dall'Art. 7 delle presenti NTA.

Art. 8 - comma 2

La procedura semplificata non richiede l'acquisizione da parte del Comune dei pareri di cui all'Art. 7 c. 6, né lo svolgimento delle procedure di cui alla L.R. 4/2018 né la stipula di una nuova convenzione o di integrazione alla stessa; copia dell'autorizzazione verrà inviata all'Agenzia

Art. 10 - comma 4

Monitoraggio degli acquiferi

...

Il controllo qualitativo delle acque di falda deve essere eseguito semestralmente, il campionamento deve essere effettuato al termine di una prova di stabilizzazione dei parametri chimico-fisici e le analisi devono essere eseguite presso un laboratorio chimico legalmente riconosciuto e regolarmente certificato. In caso di tombamenti anche parziali con materiali provenienti dall'esterno dell'area d'intervento, il monitoraggio dovrà proseguire a carico dell'Esercente per un periodo da stabilire caso per caso in convenzione, e comunque non inferiore ad un anno a partire dalla fine dei lavori di sistemazione.

Salvo diverse indicazioni o condizioni di esercizio che lo impediscano, la rete piezometrica non dovrà essere manomessa o smantellata fino alla conclusione dei lavori previsti per consentire eventuali ulteriori controlli da parte delle autorità competenti.

I risultati delle analisi eseguite, comprensive di relazione tecnica esplicativa, devono essere inviate al Comune di Bologna, entro e non oltre 30 giorni dall'esecuzione dei prelievi, di cui deve essere data informazione preventiva.

...

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10 - comma 4

Monitoraggio degli acquiferi

..

Il controllo qualitativo delle acque di falda deve essere eseguito semestralmente, il campionamento deve essere effettuato al termine di una prova di stabilizzazione dei parametri chimico-fisici e le analisi devono essere eseguite presso un laboratorio chimico legalmente riconosciuto e regolarmente certificato. In caso di tombamenti anche parziali con materiali provenienti dall'esterno dell'area d'intervento, il monitoraggio dovrà proseguire a carico dell'Esercente per un periodo da stabilire caso per caso in convenzione sulla base delle indicazioni fornite dagli enti coinvolti nelle procedure di cui alla LR 4/2018, e comunque non inferiore ad un anno; a partire dalla fine dei lavori di sistemazione. la durata del periodo di monitoraggio post attività, eseguito nel rispetto della periodicità stabilita, è calcolata a far data dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale.

Salvo diverse indicazioni o condizioni di esercizio che lo impediscano, la rete piezometrica non dovrà essere manomessa o smantellata fino alla conclusione dei lavori previsti per consentire eventuali ulteriori controlli da parte delle autorità competenti.

I risultati delle analisi eseguite, comprensive di relazione tecnica esplicativa, devono essere inviate al Comune di

Monitoraggio acustico

...

Preliminarmente all'esecuzione delle misure, e comunque con un preavviso di almeno 15 gg, dovrà essere data adequata informazione al Comune.

...

Monitoraggio atmosferico

...

Preliminarmente all'esecuzione delle misure, e comunque con un preavviso di almeno 15 gg, dovrà essere data adeguata informazione al Comune.

• • •

Monitoraggio dei materiali di tombamento

I materiali utilizzati per il tombamento degli invasi di cava dovranno essere preventivamente certificati in relazione alla loro compatibilità qualitativa secondo le modalità specificatamente dell'Allegato G alle presenti NTA. Bologna ed ad ARPAE, entro e non oltre 30 giorni dall'esecuzione dei prelievi, di cui deve essere data informazione preventiva ai suddetti enti con almeno 5 giorni di anticipo.

. . .

Monitoraggio acustico

...

Preliminarmente all'esecuzione delle misure, e comunque con un preavviso di almeno non inferiore a 15 gg, dovrà essere data adequata informazione al Comune.

...

Monitoraggio atmosferico

...

Preliminarmente all'esecuzione delle misure, e comunque con un preavviso di almeno non inferiore a 15 gg, dovrà essere data adeguata informazione al Comune.

...

Monitoraggio dei materiali di tombamento

I materiali utilizzati per il tombamento degli invasi di cava dovranno essere preventivamente certificati in relazione alla loro compatibilità qualitativa secondo le modalità specificatamente dell'Allegato G alle presenti NTA. Nello stesso allegato sono inoltre definite le modalità con cui gli esiti del monitoraggio devono essere comunicati al Comune

Art. 11 - comma 7

A ciascun ingresso deve essere esposto anche un cartello recante i seguenti elementi:

- Comune territorialmente competente;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietario dei terreni;
- Esercente, Direttore dei lavori, Direttore Responsabile, Sorvegliante (con recapiti telefonici);
- estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

Art. 29 - comma 3

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area d'intervento, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, l'Esercente l'attività estrattiva è tenuto autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare tempestivamente. La stessa comunicazione per conoscenza deve essere trasmessa anche al Comune. I lavori possono essere ripresi solo previo benestare scritto dell'autorità competente.

Art. 33 - comma 3

di Bologna.

Art. 11 - comma 7

A ciascun ingresso deve essere esposto anche un cartello recante i seguenti elementi:

- Comune territorialmente competente;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietario dei terreni;
- Esercente, Direttore dei lavori, Direttore Responsabile
 e Sorvegliante ai sensi del DPR 128/59, come modificato con
 D. Lgs. 624/1996 (con recapiti telefonici);
- estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

Art. 29 - comma 3

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area d'intervento, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, l'Esercente l'attività estrattiva è tenuto autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare tempestivamente alla competente autorità militare. La stessa comunicazione per conoscenza deve essere trasmessa anche al Comune. I lavori possono essere ripresi solo previo benestare scritto dell'autorità competente.

Art. 33 - comma 3

Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il tombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rincalzate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 12 mesi dallo sbancamento, i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine, condotte ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e s.m.i. "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" risultino verificate con livelli di sicurezza adeguatamente giustificati in relazione alle conseguenze del raggiungimento dello stato limite ultimo, possono essere:

...

Art. 36 - comma 2

Per il tombamento delle aree di cava sono idonee le seguenti tipologie di materiali:

- terreni naturali non inquinati di provenienza esterna all'area di cava secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esplicitate nell'Allegato G alle presenti NTA;
- i terreni naturali non inquinati reperiti in situ diversi dal materiale scavato come utile durante l'attività di coltivazione di cava;

Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il tombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rincalzate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 12 mesi dallo sbancamento, i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine, condotte ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e s.m.i. "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e considerando le condizioni comunque più gravose per l'effettiva natura dei terreni analizzati risultino verificate con livelli di sicurezza adeguatamente giustificati in relazione alle conseguenze del raggiungimento dello stato limite ultimo, possono essere:

...

Art. 36 - comma 2

Per il tombamento delle aree di cava e alle condizioni specificate nell'allegato G alle presenti NTA sono idonee le seguenti tipologie di materiali:

- terreni naturali non inquinati di provenienza esterna all'area di cava secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esplicitate nell'Allegato G alle presenti NTA;
- i terreni naturali non inquinati reperiti in situ diversi dal materiale scavato come utile durante l'attività di

• limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, solo se derivanti da decantazione naturale senza l'uso di alcun additivo e alle condizioni specificate nell'allegato G alle presenti NTA.

coltivazione di cava;

- terre e rocce da scavo, anche contenenti materiali di riporto, qualificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017;
- limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, solo se derivanti da decantazione naturale senza l'uso di alcun additivo e alle condizioni specificate nell'allegato G alle presenti NTA;

Art. 43 - comma 4

Il valore commerciale del materiale inerte, sul quale basare il calcolo della sanzione, è stabilito nella convenzione in un apposito articolo, anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio vigente al momento della stipula.

Art. 43 - comma 4

Il valore commerciale del materiale inerte, sul quale basare il calcolo della sanzione, è stabilito nella convenzione in un apposito articolo, anche con riferimento al listino più aggiornato della locale Camera di Commercio vigente al momento della stipula.

N.T.A. Allegato A - Schede	e Zonizzazioni di progetto
versione originale – PROPOSTA DI PIANO	versione controdedotta - ADOZIONE
A.4 - Ambito Villino dei fiori - Condizioni preliminari:	A.4 - Ambito Villino dei fiori - Condizioni preliminari:
• Stipula dell'accordo ai sensi della art. 24 L.R. 7/2004 al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero del Polo e dell'adiacente Ambito Villino dei Fiori	• Stipula dell'accordo ai sensi della art. 24 L.R. 7/2004 al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero del Polo e dell'adiacente Ambito Villino dei Fiori dell'Ambito e dell'adiacente Polo Possessione Palazzo
A.8 – Impianto San Niccolò – Prescrizioni specifiche: Conservazione dei filari delle fasce arboreo-arbustive perimetrali	A.8 – Impianto San Niccolò – Prescrizioni specifiche: Conservazione dei filari delle fasce arboreo-arbustive perimetrali (ad esclusione di quella oggetto di escavazione prevista per il Polo Possessione Palazzo - setto di separazione)
A.10 – Impianto Traghetto – Prescrizioni generali:	A.10 - Impianto Traghetto - Prescrizioni generali:
Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni o manufatti, la ristrutturazione, il potenziamento, l' ampliamento e la manutenzione straordinaria delle attrezzature, delle costruzioni e dei manufatti esistenti.	Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni o manufatti, la ristrutturazione, il potenziamento, l' ampliamento e la manutenzione straordinaria delle attrezzature, delle costruzioni e dei manufatti esistenti. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria ammessi sui fabbricati esistenti, ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente, dovranno ottenere il preventivo nullaosta da parte del competente Settore comunale in materia di attività estrattiva, fermo restando che sui locali a destinazione

produttiva connessi all'impianto di lavorazione saranno]
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.	

versione originale - PROPOSTA DI PIANO

versione controdedotta - ADOZIONE

Art. 1.3 - Autorizzazione semplificata

La procedura autorizzativa semplificata è applicabile nel caso in cui si ravvisi la necessità di una variante ad un piano di coltivazione e/o di sistemazione già approvato e autorizzato per cause non imputabili direttamente od indirettamente all'Esercente l'attività estrattiva, in cui non si riscontrino i seguenti elementi:

. . .

La procedura semplificata non richiede l'acquisizione da parte del Comune dei pareri di cui all'art. 7 comma 6 delle N.T.A. del PAE, e lo svolgimento delle procedure di cui alla L.R. 4/2018.

Art. 8 - Comunicazioni agli Enti

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta deve trasmettere all'Agenzia Regionale e all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente copia del piano di coltivazione e sistemazione finale di cui agli atti di progetto, copia del Documento di Salute e Sicurezza (ex D.Lgs. 624/1996).

Art. 1.3 - Autorizzazione semplificata

La procedura autorizzativa semplificata è applicabile nel caso in cui si ravvisi la necessità di una variante ad un piano di coltivazione e/o di sistemazione già approvato e autorizzato; può essere attivata nel caso di situazioni originatesi per cause non imputabili direttamente od indirettamente all'Esercente l'attività estrattiva, in cui non si riscontrino i seguenti elementi:

. . .

La procedura semplificata non richiede l'acquisizione da parte del Comune dei pareri di cui all'art. 7 comma 6 delle N.T.A. del PAE, e-non richiede lo svolgimento delle procedure di cui alla L.R. 4/2018 e non richiede la stipula di una nuova convenzione o di integrazione alla stessa.

Art. 8 - Comunicazioni agli Enti

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta deve trasmettere all'Agenzia Regionale e all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente copia del piano di coltivazione e sistemazione finale di cui agli atti di progetto, copia del Documento di Salute e Sicurezza (ex D.Lgs. 624/1996) e nomina del Direttore Responsabile, con relativo documento

Art. 10 - Strada di accesso, percorsi viari, lavori di manutenzione

. . .

Al fine di monitorare il traffico dei mezzi in entrata e in uscita dall'area di cava, in corrispondenza degli accessi utilizzati, la Ditta installerà entro 3 mesi dal rilascio della autorizzazione estrattiva apposita strumentazione di controllo, da concordare con gli uffici preposti.

Si impone inoltre l'obbligo che l'ingresso della cava, attestato sulla viabilità pubblica consenta di ospitare la sosta e la fermata di mezzi pesanti fuori dalla sede stradale.

La Ditta si impegna inoltre a mettere in opera quanto eventualmente prescritto dal Settore Mobilità del Comune.

Art. 12 - Contenimento del rumore

La Ditta si impegna comunque ad adottare e realizzare tutte le ulteriori misure necessarie per contenere le immissioni sonore indotte dalle attività di cava, in modo da garantire, in corrispondenza dei ricettori limitrofi e delle loro pertinenze, il rispetto dei limiti acustici previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

di accettazione.

Art. 10 - Strada di accesso, percorsi viari, lavori di manutenzione

..

Al fine di monitorare il traffico dei mezzi in entrata e in uscita dall'area di cava, in corrispondenza degli accessi utilizzati, la Ditta installerà entro 3 mesi dal rilascio della autorizzazione estrattiva apposita strumentazione di controllo, consistente in come concordato da concordare con gli uffici preposti.

Si impone inoltre l'obbligo che l'ingresso della cava, attestato sulla viabilità pubblica deve essere realizzato in modo da poter consenta di ospitare la sosta e la fermata di mezzi pesanti fuori dalla sede stradale.

La Ditta si impegna inoltre a mettere in opera quanto eventualmente prescritto dal Settore Mobilità del Comune, ovvero

. . . .

Art. 12 - Contenimento del rumore

La Ditta si impegna comunque ad adottare e realizzare tutte le ulteriori misure che dovessero risultare necessarie per contenere le immissioni sonore indotte dalle attività di cava, in modo da garantire, in corrispondenza dei ricettori limitrofi e delle loro pertinenze, il rispetto dei limiti acustici previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 13 - Prevenzione dell'inquinamento del suolo, sottosuolo e acque

Nel caso si necessiti di uno stoccaggio di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, l'ubicazione dello stesso deve essere riportata negli elaborati di progetto e deve essere garantita l'impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione delle acque di dilavamento e delle idonee vasche di raccolta delle stesse, al fine di garantire la non dispersione degli eventuali inquinanti.

Art. 14 – Monitoraggi

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dei monitoraggi e agli esiti degli stessi devono essere inviati al Comune di Bologna e ad ARPAE secondo le modalità indicate nel piano di monitoraggio approvato con il Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, in esito alle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale, sinteticamente riportate per ogni matrice di seguito trattata.

Art. 14.1 - Acque sotterranee

La Ditta dovrà inoltre procedere al controllo della qualità delle acqua di falda entro i piezometri di controllo, attraverso il set di parametri chimici definiti negli elaborati di progetto e secondo le modalità previste dall'art. 10 delle NTA del PAE vigente, da effettuarsi con le modalità previste negli atti di progetto e con un campionamento a cadenza semestrale (indicativamente nei periodi giugno dicembre) e da

Art. 13 - Prevenzione dell'inquinamento del suolo, sottosuolo e acque

Nel caso si necessiti di uno stoccaggio di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, l'ubicazione dello stesso deve essere conforme a quella riportata negli elaborati di progetto e deve essere garantita l'impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione delle acque di dilavamento e delle idonee vasche di raccolta delle stesse, al fine di garantire la non dispersione degli eventuali inquinanti.

Art. 14 – Monitoraggi

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dei monitoraggi e agli esiti degli stessi devono essere inviati al Comune di Bologna e ad ARPAE secondo le modalità indicate nel piano di monitoraggio approvato con il Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, in esito alle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale di cui alla LR 4/2018 sinteticamente riportate per ogni matrice di seguito trattata.

Art. 14.1 - Acque sotterranee

La Ditta dovrà inoltre procedere al controllo della qualità delle acqua di falda entro i piezometri di controllo, attraverso il set di parametri chimici definiti negli elaborati di progetto e secondo le modalità previste dall'art. 10 delle NTA del PAE vigente, da effettuarsi con le modalità previste negli atti di progetto e con un campionamento a cadenza semestrale (indicativamente nei periodi mesi di giugno e dicembre) e da

trasmettere agli Uffici comunali competenti entro 30 gg dall'esecuzione. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.

Le risultanze delle misurazioni e delle analisi andranno comunicate anche all'ARPAE Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale, nonché tenute a disposizione per eventuali operazioni di vigilanza e controllo.

Il monitoraggio, oltre alla fase attuativa del progetto, in operam, dovrà proseguire anche successivamente all'attività per un anno a partire dalla fine dei lavori di sistemazione (post operam)

Prima dell'inizio del monitoraggio dovrà essere eseguito un campionamento di fondo naturale/antropico ante operam.

Art. 14.1 - Rumore

...

Gli esiti di detti monitoraggi dovranno essere trasmessi al Settore comunale competente entro i termini stabiliti sulla base della periodicità sopra indicata e comunque non oltre trasmettere agli Uffici comunali competenti al Comune e ad ARPAE entro 30 gg dall'esecuzione. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale ai suddetti Enti con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.

Le risultanze delle misurazioni e delle analisi andranno comunicate anche all'ARPAE Area Prevenzione Ambiente Metropolitana, Servizio Territoriale, nonché trasmesse tempestivamente agli Enti e tenute a disposizione per eventuali operazioni di vigilanza e controllo.

Il monitoraggio, oltre alla fase attuativa del progetto, in operam, dovrà proseguire anche successivamente all'attività per un anno a partire dalla fine dei lavori di sistemazione (post operam) a carico dell'Esercente per come stabilito dalle procedure di cui alla LR 4/2018 (o nel PCS); la durata del periodo di monitoraggio post attività è calcolata a far data dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale.

Prima dell'inizio del monitoraggio delle attività autorizzate dovrà essere eseguito un campionamento di fondo naturale/antropico ante operam.

Art. 14.2 - Rumore

...

Gli esiti di detti monitoraggi dovranno essere trasmessi al Settore comunale competente entro i termini stabiliti sulla base della periodicità sopra indicata e devono essere inviati

30 giorni dal termine della campagna stessa	tempestivamente al Comune di Bologna e ad ARPAE accompagnati da una specifica relazione di valutazione dei risultati stessi tenendo conto delle attività in atto durante il monitoraggio e dei recettori sensibili e comunque non oltre 30 giorni dal termine della campagna stessa.
Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale competente e all'Ufficio Suolo del Comune di Bologna con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo.	Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Comune Settore comunale competente e all'Ufficio Suolo del Comune di Bologna con almeno 15 (quindici) un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo
Art. 14.3 - Atmosfera	Art. 14.3 - Atmosfera
Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Settore comunale competente e all'Ufficio Suolo del Comune di Bologna con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo.	Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate al Comune Settore comunale competente e all'Ufficio Suolo del Comune di Bologna con almeno 15 (quindici) un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo. I risultati dei monitoraggi devono essere inviati a seguito dell'esecuzione della campagna al Comune e ad ARPAE accompagnati da una specifica relazione di valutazione dei risultati stessi alla luce delle attività in atto durante il monitoraggio e dei potenziali recettori.
Art. 14.4 - Viabilità	Art. 14.4 - Viabilità

La Ditta si impegna all'esecuzione del piano di monitoraggio del traffico indotto dall'attività estrattiva previsto in progetto per tutta la durata dell'attività. Il monitoraggio dovrà essere eseguito sia in fase ante-operam sia in corso d'opera mediante apposita strumentazione conta veicoli. Gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati periodicamente al Comune e, in caso di malfunzionamento della strumentazione, l'esercente dovrà darne comunicazione al agli uffici competenti, provvedere tempestivamente al ripristino del sistema e garantire comunque l'esecuzione del monitoraggio e la relativa comunicazione dei dati di traffico.

La Ditta si impegna all'esecuzione del piano di monitoraggio del traffico indotto dall'attività estrattiva previsto in progetto per tutta la durata dell'attività. Il monitoraggio dovrà essere eseguito sia in fase ante-operam sia in corso d'opera con le modalità riportate nell'Art. 10 della presente convenzione mediante apposita strumentazione conta veicoli. Gli esiti dovranno delle misurazioni comunicati essere periodicamente al Comune e, in caso di malfunzionamento della strumentazione, l'esercente dovrà darne comunicazione agli uffici competenti, Comune provvedere tempestivamente al ripristino del sistema e garantire comunque l'esecuzione del monitoraggio e la relativa comunicazione dei dati di traffico.

Art. 15 - Sicurezza delle persone all'interno delle aree interessate dall'attività estrattiva

La Ditta s'impegna ad adottare, per la conduzione dell'attività estrattiva, metodi di estrazione di assoluta sicurezza nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

•••

In particolare la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato. Art. 15 - Sicurezza delle persone all'interno delle aree interessate dall'attività estrattiva

La Ditta s'impegna ad adottare, per la conduzione dell'attività estrattiva, metodi di estrazione di assoluta sicurezza nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In particolare la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato e le scarpate di intervento e finali devono rispettare il dimensionamento definito all'art. 24 della NTA del vigente PAE.

• • •

In particolare la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze,

...

scarpate, fondo e tipo di tracciato.

..

Art. 16 - Fasi dei lavori di coltivazione

. . .

Il non rispetto delle modalità e dei tempi programmati per l'esercizio dell'attività estrattiva si configura come motivazione sufficiente per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 17/91 e s.m.i. (decadenza, diffida, revoca e sospensione).

In caso di decadenza, il Sindaco, sentita l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede operativa di Bologna, dispone le modifiche che risultino necessarie al completamento del progetto di sistemazione finale, da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia di quest'ultima, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 29.1.

Art. 16 - Rischi emergenti - danni non previsti

..

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque e dei suoli, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria e i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere sentite le altre autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo

Art. 16 - Fasi dei lavori di coltivazione

..

Il non mancato rispetto delle modalità e dei tempi programmati per l'esercizio dell'attività estrattiva si configura come motivazione sufficiente per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 17/91 e s.m.i. (decadenza, diffida, revoca e sospensione).

In caso di revoca decadenza, il Sindaco, sentita l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede operativa di Bologna, dispone le modifiche che risultino necessarie al completamento del progetto di sistemazione finale, da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia di quest'ultima, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 29.1.

Art. 16 - Rischi emergenti - danni non previsti

...

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque e dei suoli, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria e i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere con le modalità previste dell'art. 17 della LR 17/91 (diffida e sanzione), sentite le altre autorità

non siano stati rimossi a cura e a spese dell'Esercente.

competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e a spese dell'Esercente.

Art. 19.1 - Sistemazione morfologica

La Ditta provvederà alla sistemazione morfologica dell'area tombando l'invaso fino alla quota indicata negli elaborati di progetto e adottando modalità conformi a quanto indicato all'Allegato G delle N.T.A. del PAE vigente. Il tombamento dovrà avvenire utilizzando in parte il quantitativo di terreno sterile (cappellaccio) da reperire in sito pari a ... m³ ed in parte un volume massimo di terreno conferito dall'esterno pari a ... m³. Il fabbisogno massimo stimato, nel caso dell'ottenimento di tutte le deroghe alle distanze di rispetto richieste, è pari a ... m³. A cadenza trimestrale sarà trasmesso al Comune di Bologna un report inerente i quantitativi mensili di materiale importato dall'esterno, indicando la localizzazione dei cantieri di provenienza.

...

Art. 20 - Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte dell'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive del Comune di Bologna, difformità rispetto agli atti

Art. 19.1 - Sistemazione morfologica

La Ditta provvederà alla sistemazione morfologica dell'area tombando l'invaso fino alla quota indicata negli elaborati di progetto e adottando modalità conformi a quanto indicato all'Allegato G delle N.T.A. del PAE vigente. Il tombamento dovrà avvenire utilizzando in parte il quantitativo di terreno sterile (cappellaccio) da reperire in sito pari a ... m³ ed in parte un volume massimo di terreno conferito dall'esterno pari a ... m³ costituiti da in riferimento alle tipologie specificate nell'art. 36 delle NTA del vigente PAE. Il fabbisogno massimo stimato, nel caso dell'ottenimento di tutte le deroghe alle distanze di rispetto richieste, è pari a ... m³. A cadenza trimestrale Con le modalità previste dall'allegato G alle NTA del vigente PAE sarà trasmesso al Comune di Bologna un report inerente i quantitativi mensili materiale importato dall'esterno, indicando la localizzazione dei cantieri di provenienza.

Art. 20 - Lavori di sistemazione finale difformi

...

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte dell'Ufficio Suolo ed Attività Estrattive del Comune di Bologna, difformità rispetto agli atti

di progetto, l'Amministrazione comunale concede per la regolarizzazione un termine massimo di 180 (centottanta) giorni per la regolarizzazione.

La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare di un periodo uguale a quello concesso la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

. . .

La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare di un periodo uquale a quello concesso verificare che la durata della fideiussione sia tale da garantire anche il periodo concesso e qualora ciò non fosse, dovrà prolungare al

validità della garanzia fino al termine stesso, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

di progetto, l'Amministrazione comunale concede per la

regolarizzazione fino ad un termine massimo di 180

(centottanta) giorni per la regolarizzazione.

Art. 21 - Costruzioni accessorie, provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del PAE vigente, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi consequenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale non necessitano di titolo edilizio in quanto l'attività di cava non rientra tra le

...

Art. 22 - Relazione annuale sull'attività estrattiva

trasformazioni edilizie di cui al D.P.R. 380/2001.

Art. 21 - Costruzioni accessorie, provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del PAE vigente, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi consequenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale non necessitano di titolo edilizio in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui al D.P.R. 380/2001.

...

Art. 22 - Relazione annuale sull'attività estrattiva

...

- a) sulla base del rilievo di cui al punto precedente, computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agrario, terreno sterile e tombamento), computando separatamente sia i volumi escavati sia quelli introdotti a sistemazione, in riferimento sia alle aree soggette a deroga in avvicinamento sia in quelle esenti;
- b) indicazioni relative alla destinazione dei materiali scavati, includendo tout venant impiegato direttamente nei propri impianti e tout venant venduti a terzi;
- c) indicazioni relative nonché alla provenienza dei materiali di tombamento;

...

La Ditta, nell'ambito della suddetta relazione, dovrà trasmettere nuovamente l'elenco dei mezzi di cui all'Art. 8, confermandone la stesura già inviata ovvero segnalando eventuali integrazioni/modifiche.

• • •

Art.25 - Cessione delle aree

...

In virtù del presente articolo, la Ditta si impegna entro ... mesi dalla data della presente convenzione a trascrivere al Catasto gli impegni in essa derivanti.

...

- d) sulla base del rilievo di cui al punto precedente, computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agrario, terreno sterile e tombamento), computando separatamente sia i volumi escavati sia quelli introdotti a sistemazione (distinti per tipologia), in riferimento sia alle aree soggette a deroga in avvicinamento sia in quelle esenti;
- e) indicazioni relative alla destinazione dei materiali scavati, includendo tout venant impiegato direttamente nei distinguendo tra quelli destinati ai propri impianti e tout venant quelli venduti a terzi;
- f) indicazioni relative nonché alla provenienza dei materiali di tombamento, a completamento delle comunicazioni di cui all'Allegato G alle NTA del PAE vigente;

••

La Ditta, nell'ambito della suddetta relazione, dovrà trasmettere nuovamente aggiornare l'elenco dei mezzi di cui all'Art. 8, confermandone la stesura già inviata ovvero segnalando eventuali integrazioni/modifiche.

..

Art.25 - Cessione delle aree

...

In virtù del presente articolo, la Ditta si impegna entro ... mesi dalla data della presente convenzione a trascrivere a proprie spese al Catasto gli impegni in essa derivanti.

Art. 26 - Vigilanza e controlli nelle cave
•••

Il Comune ha facoltà di intervenire, previa sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, per la rimozione di materiali non autorizzati presenti all'interno dell'invaso estrattivo o nella zona di attività estrattiva.

...

Art. 29.2 - Disposizioni relative alla garanzia

...

– Il valore della fideiussione dovrà essere aggiornato con cadenza annuale nella misura pari al 100% della variazione accertata dell'indice ISTAT FABBRICATI. L'aggiornamento verrà richiesto dal Comune di Bologna tramite idonea comunicazione e l'avvenuto adeguamento dovrà pervenire al Comune medesimo entro il 20 luglio di ogni anno.

...

Art. 30 - Svincolo delle garanzie

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue:

– a completa ultimazione dei lavori, così come previsto dal progetto di sistemazione finale e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore Responsabile, il Comune libererà la residua Art. 26 - Vigilanza e controlli nelle cave

..

Il Comune ha facoltà di intervenire, previa sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, per la rimozione di materiali non autorizzati presenti all'interno dell'invaso estrattivo o nella zona di attività estrattiva, rivalendosi poi sull'esercente.

...

Art. 29.2 - Disposizioni relative alla garanzia

...

– Il valore della fideiussione dovrà essere aggiornato con cadenza annuale nella misura pari al 100% della variazione accertata dell'indice ISTAT FABBRICATI. L'aggiornamento verrà richiesto dal Comune di Bologna tramite idonea comunicazione e l'avvenuto adeguamento dovrà pervenire al Comune medesimo entro il 20 31 luglio di ogni anno.

...

Art. 30 - Svincolo delle garanzie

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue:

– a completa ultimazione dei lavori, così come previsto dal progetto di sistemazione finale e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore Responsabile, il Comune libererà la residua garanzia contestualmente all'attestazione della completa e regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal Sindaco o suo delegato sulla base di un'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale;

 la suddetta attestazione di completa e regolare esecuzione dei lavori deve essere notificata all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta della Ditta; garanzia contestualmente all'attestazione della completa e regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal Sindaco o suo delegato sulla base di un'istruttoria del Comune dell'ufficio tecnico comunale;

- la suddetta attestazione di completa e regolare esecuzione dei lavori deve essere notificata all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta della Ditta;
- il completo svincolo delle fideiussioni versate perle attività di manutenzione delle opere di sistemazione finale avverrà al termine del periodo previsto per la manutenzione stessa e in seguito a specifica verifica da parte del Comune.

N.T.A. Allegato G - Modalità per la gestione dei materiali idonei alla sistemazione degli invasi di cava

La versione controdedotta (adozione) annulla e sostituisce integralmente la versione della proposta di Piano alla luce dei chiarimenti forniti per rispondere alle osservazioni pervenute.

Nello specifico la versione controdedotta dell'Allegato G contiene specifici chiarimenti in merito alla definizione e qualificazione dei materiali ritenuti idonei/consentiti per la sistemazione degli invasi di cava. Contiene le modalità di conferimento degli stessi, prescrivendo specifici controlli qualitativi preventivi nonché le relative comunicazioni necessarie da indirizzare agli enti interessati.

				Relazion	e tecn	ica				
	versione origi	inale – PR	OPOSTA DI P	IANO		versione co	ontrodedo	tta - ADOZIO	N <i>E</i>	
	lla 6.9: Dati A vento:	mbito esi	trattivo SIM-M	ORAZZO 3°		lla 6.9: Dati A vento:	Ambito es	trattivo SIM-M	ORAZZO 3	3°
	Fase prevista	Durata	Scadenza			Fase prevista	Durata	Scadenza		
	Escavazione	2	03/01/2019	_		Escavazione	2	04/05/2019		
	Sistemazione	4	03/01/2021			Sistemazione	4	04/05/2021		
					Cap.	7 - Zone di ex ca	va			
					inser	mento nuovo Cap	o. 7.3 - S	Storione		
Cap. Palaz	9.3.2 Modali	ità di att	ruazione (Polo	Possessione	Cap. Palaz	9.3.2 Modai	lità di att	tuazione (Polo	Possession	1e
	20)				raidz	20)				
Lo sc separ varial 9.23) SUP3 Nicco	ravo massimo, ad razione con l'ex- bili in funzione de che costituisce) già oggetto di s lò, comunque ad o campagna.	Polo S. N ella geome sede del i sfruttamer	liccolò, è previ tria del banco o l° acquifero co nto nell'adiacen	isto a quote ghiaioso (Fig. ntinuo (falda te ex-Polo S.	sepai varia 9.23) SUP3 Nicco	ravo massimo, ac razione con l'ex- bili in funzione de che costituisce) già oggetto di lò, comunque ad campagna (+16	Polo S. Nella geome sede del sfruttamer I una quot	liccolò, è previ etria del banco g I° acquifero co nto nell'adiacent a non inferiore	sto a quo ghiaioso (Fi ntinuo (falo te ex-Polo S	te g. da S.

Tavola 1 – Stato di fatto					
versione originale – PROPOSTA DI PIANO	versione controdedotta - ADOZIONE				
Legenda	Legenda				
STATO DI FATTO	STATO DI FATTO				
ATTIVA	ATTIVA				
INATTIVA .	INATTIVA				
EX-CAVA	EX-CAVA (successiva a PAE '78)				
IMPIANTO NON IDONEO	IMPIANTO NON IDONEO				
ZONA DI PREGIO AMBIENTALE	ZONA DI PREGIO AMBIENTALE				